

COMUNE DI CAVRIANA
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

GENERALE DELLE ENTRATE

- ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- ART.2 – Definizione delle entrate
- ART. 3 – Regolamento delle entrate
- ART. 4 – Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe
- ART. 5 – Forme di gestione delle entrate
- ART. 6 – Soggetti responsabili delle entrate
- ART. 7 – Attività di verifica e di controllo
- ART. 8 – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- ART. 9 – Notificazione degli avvisi e degli atti
- ART. 10 – Sanzioni
- ART. 11 – Tutela giudiziaria
- ART. 12 – Forme di riscossione volontaria
- ART. 13 – Forme di riscossione coattiva
- ART. 14 – Versamenti, rimborsi e interessi
- ART. 15 – Autotutela
- ART. 16 – Accertamento con adesione
- ART. 17 – Compensazione tra debiti e crediti
- ART. 18 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

ART. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgv. 15 dicembre 1997 N. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

ART. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione di trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3

Regolamento delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data da cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio, in misura tale da

consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del Bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere effettuato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata un'adeguata copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono e compatibilmente con norme di legge.

ART.5

Forme di gestione delle entrate

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:
 - in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
 - mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.
2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 6

Soggetti responsabili delle Entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
4. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.
5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e

qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

ART. 7

Attività di verifica e di controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con un attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazioni i principi stabiliti dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'adempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli sono effettuati sulla base di criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 8

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. I soggetti di cui all'art. 6 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini di cui sopra, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui l'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

ART. 9

Notificazione degli avvisi e degli atti

1. Il responsabile del servizio finanziario può avvalersi, per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910, della possibilità di nominare uno o più messi notificatori sia tra i dipendenti del Comune sia tra dipendenti dei concessionari di una fase delle entrate.
2. I responsabili di settore possono avvalersi della possibilità previste dai commi 179 e seguenti della Legge n. 296 del 27/12/2006 anche utilizzando dipendenti dei concessionari delle varie fasi delle entrate.

ART. 10

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie (ad es.: mensa, assistenza domiciliare, acquedotto, loculi, proventi, ecc.) sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata o con apposito atto deliberativo.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 o dal concessionario.

ART. 11

Tutela Giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgv. 31 Dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art.52 del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista, abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

ART. 12

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi e conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del comune.
2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.

ART. 13

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R.29 settembre 1973, n. 602 modificato con D.P.R.28 gennaio 1988 n. 43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui l'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R.29 settembre 1973 n. 602, modificato con D.P.R.28 gennaio 1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lettera b) D.Lgv.15 dicembre 1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate o corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 14

Versamenti Rimborsi e Interessi

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione e non sono dovuti versamenti il cui importo sia inferiore ad Euro 5,00.
2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.
3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.
4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
6. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
7. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali
8. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 15

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) D.Lgv.15 dicembre 1997, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente, revocare o sospendere l'atto ritenuto illegittimo o infondato, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
4. Per quanto previsto dal comma 1-ter, art. 2-quater del D.L. 564/94, convertito nella L. 656/94, come introdotto dall'art. 27 della L. 29/1999, viene individuato, specificatamente, nella figura del responsabile del tributo, nominato con apposito atto del Sindaco, l'organo competente ad esercitare il potere di annullamento d'ufficio, di revoca e di sospensione degli atti che appaiano illegittimi o infondati, così come disposto dai commi 1 e 1-bis, art. 2-quater dello stesso D.L. 564/94.

Art. 16

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgv. 19 giugno 1997, n. 218 o in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Art. 17

Compensazione tra debiti e crediti

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza comunale.
2. Il contribuente che intende compensare somme a credito con quelle a debito ha l'onere di dare comunicazione scritta al comune entro il termine previsto per il versamento dell'importo a debito. In tale comunicazione dovrà indicare la natura del credito ed il motivo del suo verificarsi. L'ufficio tributi predisporrà un modello standard che potrà essere utilizzato a tal fine. Il medesimo ufficio verificherà, entro i termini previsti per l'accertamento del mancato o parziale versamento dell'importo a debito, la sussistenza del credito vantato dal contribuente. Nel caso si verifichi che tale credito non sussiste in tutto o in parte verranno applicate le sanzioni per il mancato versamento oltre al recupero dell'imposta dovuta. La mancata tempestiva comunicazione equivale a mancata effettuazione della compensazione con il conseguente accertamento di mancato/insufficiente versamento e l'applicazione delle relative sanzioni.

3. La suddetta procedura dovrà essere utilizzata qualunque forma di versamento venga scelta.
4. Il responsabile del Servizio Finanziario provvede ad effettuare le relative contabilizzazione di bilancio.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 .